

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO PREVIDENZIALE

(art. 7 comma 10 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'ENPAB)

Data di ultima modifica: 19 settembre 2024

Approvato con Decreto interministeriale del 25 marzo 2025

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni	1
Art. 2 - Soggetti legittimati	1
Art. 3 - Oggetto della rateizzazione	2
Art. 4 - Modalità di esercizio della facoltà di rateizzazione	3
Art. 5 - Effetti della domanda di rateizzazione	3
Art. 6 - Decadenza dal beneficio della rateizzazione	4
Art. 7 - Decesso del richiedente – estinzione della società o associazione.....	5
Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento	5
Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento	5
Art. 10 - Sospensione del termine.....	6
Art. 11 - Scadenza del termine	6

Articolo 12 - Ricorso.....	6
Articolo 13 -Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Definizioni

REGOLAMENTO ENPAB:	il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'ENPAB.
DEBITO PREVIDENZIALE:	l'inadempienza per la contribuzione soggettiva, la contribuzione integrativa nonché l'indennità di maternità dovuta e non versata e i cui termini regolamentari per il versamento sono scaduti al momento della domanda di rateizzazione.
INTERESSI E SANZIONI	gli interessi di mora e le sanzioni di cui all'art. 10 del REGOLAMENTO ENPAB accertati e maturati sul DEBITO PREVIDENZIALE .
RICHIEDENTE	il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento alla presentazione della domanda di rateizzazione.
PROCEDIMENTO:	le attività svolte dall'Ente ai fini dell'istruttoria della pratica di rateizzazione.

1

Art. 2 - Soggetti legittimati

La domanda di rateizzazione può essere presentata da:

- a) iscritti all'Ente;
- b) cancellati dall'Ente;
- c) eredi di Biologi già iscritti all'Ente;
- d) società di cui all'art. 1 comma 2, del **REGOLAMENTO ENPAB** con riferimento al debito previdenziale per contributo integrativo da queste applicato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ENPAB;
- e) associazioni fra professionisti, in qualunque forma costituite, con riferimento al debito previdenziale per contributo integrativo da queste applicato ai sensi dell'art. 5 del **REGOLAMENTO ENPAB**.

La domanda di rateizzazione è preclusa quando:

- a) sia in corso una procedura per il recupero coattivo del debito previdenziale a mezzo Agente della Riscossione fatti salvi i casi di legittimazione per la

sospensione dell'azione o la concessione della rateazione disposte sulla base di specifiche norme di legge;

- b) sia in corso un procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti del Codice di procedura civile fatti salvi i casi di cui agli art. 649 (sospensione esecuzione provvisoria per gravi motivi) e 652 (conciliazione) del predetto Codice;
- c) sia stata omessa la presentazione, per una o più annualità, della comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi di affari prevista dall'art. 11 del **REGOLAMENTO ENPAB**. In tal caso l'Ente, prima di procedere al rigetto della domanda, sospende il procedimento come previsto dall'art.10 del presente Regolamento ed assegna al debitore il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione mediante la presentazione delle comunicazioni omesse;
- d) sia attiva una precedente rateizzazione con un numero di rate in scadenza superiore a 54 (cinquantaquattro);
- e) sia intervenuta una delle cause di decadenza per una precedente rateizzazione;
- f) sia attiva una delle procedure previste dal Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Art. 3 - Oggetto della rateizzazione

La domanda di rateizzazione avrà ad oggetto l'intero **DEBITO PREVIDENZIALE** accertato alla data di presentazione della domanda. Sono precluse rateizzazioni per adempimento di debiti parziali.

La rateizzazione sarà comprensiva anche dell'eventuale debito per **INTERESSI E SANZIONI** maturato alla data della domanda stessa, siano essi riferiti a ritardi nel versamento rispetto alle scadenze regolamentari piuttosto che a omessa, infedele o tardiva presentazione della modulistica reddituale o a qualsiasi altro inadempimento. Ai fini della determinazione del debito previdenziale farà fede l'estratto conto di cui all'art. 17 del **REGOLAMENTO ENPAB**. Detto estratto conto è assunto anche come evidenza del **DEBITO PREVIDENZIALE** liquidabile per le istanze presentate dalle società di cui all'art. 1, comma 2, del **REGOLAMENTO ENPAB**.

Il debito per **INTERESSI E SANZIONI** è determinato in via automatizzata dal sistema gestionale di ENPAB e comunicato all'istante all'atto della presentazione della domanda di rateizzazione.

Art. 4 - Modalità di esercizio della facoltà di rateizzazione

La domanda di rateizzazione è presentata avvalendosi esclusivamente della specifica procedura informatica disponibile nell'Area riservata accessibile dal sito istituzionale. La domanda dovrà indicare il numero di rate prescelto sulla base del seguente schema:

DEBITO PREVIDENZIALE (COMPENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI)		NUMERO MASSIM O DI RATE MENSILI
DA EURO	AD EURO	
600,01	2.000,00	6
2.000,01	4.000,00	9
4.000,01	10.000,00	18
10.000,01	30.000,00	36
30.000,01		54

I debiti contributivi inferiori ad euro 600,00 non potranno essere rateizzati.

Nel caso di domanda di rateizzazione presentata a seguito di notifica al **RICHIEDENTE** di una diffida ad adempiere l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata al pagamento di un acconto determinato nella misura del 20 % del **DEBITO PREVIDENZIALE**.

All'atto della presentazione della domanda, l'Ente comunica il piano di ammortamento del debito comprensivo degli interessi di dilazione determinati nella misura del tasso di interesse legale vigente all'atto della domanda.

La domanda predisposta su modelli non conformi e non sanata nei termini disposti ai sensi del successivo art. 10 non produce effetti ai fini dell'instaurazione del **PROCEDIMENTO**.

Art. 5 - Effetti della domanda di rateizzazione

Con la presentazione della domanda di rateazione l'istante: a) riconosce espressamente la rispondenza del debito previdenziale complessivo oggetto di regolarizzazione ed accetta consapevolmente le condizioni che disciplinano il corretto adempimento per la sua estinzione;

- b) riconosce, altresì, la certezza e l'attualità del credito stesso e rinuncia a tutte le eventuali eccezioni proponibili o proposte con ricorsi stragiudiziali o giudiziali;
- c) riconosce che la rateizzazione non è una novazione del rapporto debitorio con l'Ente di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi e che in caso di risoluzione della stessa rateizzazione per inadempimento successivo i debiti previdenziali seguiranno le condizioni di disciplina propri, specificati dal **REGOLAMENTO ENPAB**.

L'accettazione della domanda di rateazione produrrà i suoi effetti sullo stato di "regolarità contributiva previdenziale" - utile per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti, concessione contributi o gestione del credito - solo dopo il pagamento integrale e puntuale della prima rata indicata nel piano di ammortamento.

In ipotesi di rateizzazione ancora attiva dei debiti previdenziali, non potranno essere erogate le prestazioni previdenziali richiamate dall'art. 12 del **REGOLAMENTO ENPAB** che richiede espressamente il versamento l'accreditamento dei contributi. Pertanto, le predette prestazioni saranno erogate solo alla data della estinzione per accreditamento dell'ultima rata del debito in rateizzazione.

I pagamenti effettuati in relazione ai piani di rateizzazione sono imputati alla posizione previdenziale dell'istante nei modi previsti dall'art. 7, commi 6, 7 e 8 del **REGOLAMENTO ENPAB**.

4

Art. 6 - Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del piano di ammortamento del debito costituisce grave inadempimento e determina l'immediata decadenza dal diritto alla rateizzazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'intero **DEBITO PREVIDENZIALE** ed i connessi **INTERESSI E SANZIONI** ancora non corrisposti saranno immediatamente esigibili.

L'accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali obbligatori per gli anni successivi o comunque non ricompresi nel relativo piano di ammortamento. Il mancato versamento dei contributi non ricompresi nella rateizzazione costituisce per l'Enpab causa di decadenza del diritto alla rateizzazione concessa al **RICHIEDENTE** e, se eccepita, comporterà

automaticamente l'esigibilità in un'unica soluzione dell'intero **DEBITO PREVIDENZIALE**.

Art. 7 - Decesso del richiedente – estinzione della società o associazione

In caso di morte del **RICHIEDENTE** a cui è stata concessa la rateizzazione del **DEBITO PREVIDENZIALE** il piano di ammortamento resterà sospeso per un periodo di sei mesi dal decesso e sarà successivamente riassunto in via solidale in capo a tutti gli eredi.

Il decesso del **RICHIEDENTE** è comunicato ad ENPAB da un rappresentante nominato dagli eredi mediante la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente. Nel caso di domande di rateizzazione proposte da società o associazioni dichiarate estinte per liquidazione volontaria o altra causa, gli obblighi di pagamento si trasferiscono in via solidale sugli iscritti per i quali, in qualità di soci o associati, era stata riconosciuta la rateizzazione stessa. Restano salve le disposizioni di cui al Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento

Con la presentazione della domanda di rateizzazione saranno comunicate all'iscritto tutte le informazioni afferenti la comunicazione di avvio del procedimento, quali:

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
- la data di presentazione della relativa istanza;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia di ENPAB;
- l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento instaurato nei modi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento deve essere concluso dall'Ente mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta.

Il provvedimento dovrà indicare:

- il **DEBITO PREVIDENZIALE** e quello **PER INTERESSI E SANZIONI** determinato ai sensi del precedente art. 3;
- il piano di ammortamento del debito determinato ai sensi dell'art. 4;
- gli effetti della presentazione della domanda e del pagamento della prima rata della dilazione così come indicati all'art. 5.

Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l'organo competente dell'Ente abbia adottato il provvedimento finale entro tale termine anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.

Art. 10 - Sospensione del termine

Il termine può essere sospeso per il tempo necessario all'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, qualifiche di stato o qualità non attestati in documenti già in possesso di ENPAB o non direttamente acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 - Scadenza del termine

L'eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall'obbligo di concluderlo mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all'organo competente alla definizione della pratica.

La mancata emanazione del provvedimento nel termine previsto costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Articolo 12 - Ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda da parte dell'Ente deve essere motivato e comunicato al richiedente con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi 150 giorni.

Articolo 13 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU del provvedimento di approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 509/1994.